

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE FINANZA

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 luglio 2007.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

5-01287 Fugatti e Filippi: Ammontare minimo del versamento ICI.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica sollevata con il *question time* in esame, concernente l'importo minimo al di sotto del quale i comuni non possono esigere il pagamento dei tributi di propria competenza, occorre preliminarmente osservare che l'Ufficio per il federalismo fiscale, con la nota richiamata dall'Onorevole interrogante (n. 6372/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007), ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui «gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002».

In particolare, nella predetta nota è stato evidenziato che i comuni che intendano esercitare la facoltà accordata dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006, devono specificare nel regolamento di ciascun tributo o nel regolamento generale delle entrate, adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la misura minima al di sotto della quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi. Naturalmente non sussiste alcun ostacolo per la fissazione di importi minimi differenziati con riguardo ai vari tributi locali, soprattutto in considerazione della specificità della disciplina di ognuno di essi, che prevede fattispecie impositive assai differenziate tra loro, con conseguente diversificazione degli importi dovuti.

La nota evidenzia, altresì, che, alla luce dell'inquadramento dal punto di vista logico-sistematico delle norme che disciplinano la materia in esame, nonché delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, l'importo di 12 euro è una misura derogabile dagli enti locali con norma regolamentare. Pertanto, devono considerarsi implicitamente abrogate le norme contrastanti con le nuove disposizioni del comma 168, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, come, ad esempio, quella contenuta nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473), che, in materia di ICI, fissava gli importi minimi di versamento a 2,07 euro.

Ciò non esclude, comunque, che debbano considerarsi valide le disposizioni regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore del citato comma 168, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, con le quali i comuni hanno fissato importi minimi, in virtù di specifiche norme che attribuivano all'ente locale detta potestà.